

## ALLEGATO B

### ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

I        sottoscritt        signor:

---

---

### PREMESSO

**a)** - che l'art. 189, comma 6 delle norme tecniche di attuazione del R.U. approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale n. 94 in data 31.07.2008, prevede la possibilità di realizzare nuovi annessi e manufatti necessari per l'agricoltura amatoriale alle seguenti condizioni:

**1)** che il fondo interessato alla costruzione dell'annesso agricolo o del manufatto sia ricompreso nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, ad esclusione delle aree boscate vincolate ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004;

**2)** che la superficie agraria utilizzabile del fondo di cui l'annesso o il manufatto costituirebbe pertinenza sia superiore a metri quadrati 6.000 (seimila);

**3)** che la superficie utile lorda dell'annesso o del manufatto non ecceda i metri quadrati 25 (venticinque) e che lo stesso abbia un'altezza massima di metri lineari 2,50 (due virgola cinquanta); qualora la superficie agraria utilizzabile sia superiore a metri quadrati 10.000 (diecimila), la superficie utile lorda potrà arrivare al metri quadrati 40 (quaran-

ta) ferma restando l'altezza non superiore a metri lineari 2,50 (due virgola cinquanta);

**4)** che l'annesso o il manufatto sia l'unico presente sul fondo; ove esista altro annesso o manufatto compatibile con le prescrizioni delle Norme Tecniche di attuazione, è consentito il suo ampliamento sino alle dimensioni ammesse; ove invece l'annesso o il manufatto risulti incongruo con il contesto paesaggistico ed ambientale (annessi precari, baracche posticce sia pure condonati) o comunque con le prescrizioni delle Norme Tecniche di attuazione, la realizzazione del nuovo annesso o manufatto è subordinata alla rimozione di quello incongruo;

**5)** che i materiali e gli elementi tipologici risultino confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico ed ambientale e privilegino criteri di edilizia sostenibile e che gli annessi o i manufatti siano adeguatamente schermati mediante cortine arboree esistenti o da realizzarsi con piantagioni di essenze autoctone o naturalizzate;

**6)** che l'intervento non comporti realizzazioni di nuova viabilità se non per modesti tratti di raccordo;

**7)** che il proprietario o i proprietari del fondo, pur non essendo imprenditori agricoli professionali, pratichino l'agricoltura amatoriale;

**8)** che sia sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo con il quale il proprietario o i proprietari del fondo si impegnano alla rimozione dell'annesso o del manufatto al momento della cessazione dell'attività agricola amatoriale.

La rimozione dovrà altresì essere effettuata in esito al trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.

**b)** - che il signor \_\_\_\_\_ è titolare del diritto di \_\_\_\_\_ sul seguente bene immobiliare: \_\_\_\_\_;

**c)** – che il citato intervento per la realizzazione, su detto fondo agricolo di un annesso della superficie coperta complessiva di metri quadrati \_\_\_\_\_, il tutto come rilevasi dalla planimetria che qui si allega sotto la lettera "A", è soggetto a procedura S.C.I.A. ai sensi dell'art.135, comma 2, lett. g, come stabilito dall'art. 78, comma 3 della Legge Regionale 10 novembre 2014, n.65;

**d)**- che il presente atto d'obbligo è parte integrante e sostanziale della documentazione allegata alla pratica di S.C.I.A. come previsto dall'art.145, comma 2 della L.R. 65/2014;

**e)** - che l'annesso sopra descritto sub c) rientra nelle caratteristiche prescritte dalle N.T.A.

Tanto premesso i\_\_ sottoscritt\_\_

**conviene e stipula quanto segue:**

**ART. 1)** La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone il primo patto.

**ART. 2)** Il signor \_\_\_\_\_ nella sua qualità di proprietario dei seguenti immobili:

**a)** - *Fondo agricolo* -

meglio individuato e descritto alla lettera b) della premessa;

**b)** - *Annesso o manufatto* -

da realizzarsi come descritto alla lettera c) della premessa;

si impegna per sé, suoi successori o aventi causa, a provvedere alla rimozione dell'annesso/manufatto nel caso in cui cessi l'attività amatoriale di coltivazione del fondo e/o nel caso in cui si proceda all'alienazione totale o parziale del fondo stesso come previsto alla lettera a), comma 8 della premessa.

Nel caso di inadempimento all'obbligo di rimozione i\_\_ sottoscritt\_\_ autorizza espressamente, per sé o aventi causa, il COMUNE DI QUARRATA ad accedere al fondo per provvedere alla demolizione dell'annesso/manufatto.

I\_\_ sottoscrivent\_\_ si obbliga ad inserire il sopraesteso patto e il conseguente obbligo di consentire l'accesso al fondo per la demolizione, nell'atto di alienazione totale o parziale del fondo.

**ART. 3)** Nel caso di inadempimento all'impegno di cui all'art. 2), il Comune applicherà le sanzioni previste dall'art. 196 della L.R. 10.11.2014 n. 65.

**ART. 4)** Si richiede, ove consentita, la trascrizione del presente atto d'obbligo presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari ai sensi dell'art. 78 della L.R. 65 /2014;

**ART.5)** Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico de sottoscritt\_\_.

I sottoscritt\_\_, nel dare atto di essere stat\_\_ informat\_\_ anche per iscritto, liberamente consent\_\_ ed autorizza, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 (Legge Privacy), l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di cui al presente l'atto, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche ol-

tre i termini di legge.

La presente scrittura resterà depositata agli atti del Notaio che ne autenticherà la sottoscrizione.